



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA IV - Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 5 - Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Personale Educativo
Argentino\Di Piero

LA DIRIGENTE

- VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;
- VISTO il proprio decreto prot. 286 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;
- PRESO ATTO del parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1409/2016, affare n. 2185/2014, con il quale è stata accolta « *l'istanza cautelare ai soli fini dell'ammissione con riserva nelle GAE degli originari ricorrenti, purché in possesso di titolo all'insegnamento magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002*»;
- VISTO il decreto di questo Ufficio prot. 6469 del 18/08/2016 con il quale, in esecuzione della suddetta decisione cautelare del Consiglio di Stato, è stato inserito "con riserva" nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, scuola infanzia e primaria, il ricorrente MORGILLO Giovanni;
- TENUTO CONTO che tale inserimento in graduatoria è stato disposto nelle more della definizione del giudizio con espressa riserva di revocare, annullare e rettificare l'inserimento all'esito del contenzioso in atto;
- PRESO ATTO del parere n. 832 del Consiglio di Stato, spedito in data 18/03/2019, con il quale è stato disposto che «*il ricorso sia in parte inammissibile, in parte infondato, oltre che irricevibile, nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento della decisione cautelare*» ovvero che «*la pretesa all'inserimento nelle GAE da parte dei diplomati magistrali ante 2001-2002 si palesa anche infondata nel merito, in quanto manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento*»
- VISTO l'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, del D. L. n. 87/2018, convertito nella con la L. 96/2018, così come modificati dal D. L. n. 126/2019, convertito con la Legge n. 159/2019, con il quale sono stati prescritti sia la tempistica sia gli effetti derivanti dall'esecuzione delle decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;



- RITENUTO di dover dare esecuzione al suindicato parere n. 832 del Consiglio di Stato, disponendo la cancellazione del ricorrente inserito nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
- RITENUTO di non poter comunicare all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento *ex art. 21 octies* stessa legge;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente provvedimento e in esecuzione del parere n. 832 del Consiglio di Stato, spedito in data 18/03/2019, **la cancellazione** del docente in elenco dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell'infanzia e primaria valide per il triennio 2019/2022 e pubblicate con proprio decreto prot. 286 del 22/07/2019.

DATI ANAGRAFICI	GAE DI CANCELLAZIONE	PROVVEDIMENTO	ATTUALE STATO GIURIDICO	EFFETTO SUL CONTRATTO
MORGILLO GIOVANNI Nato il 06/10/1974 (NA)	AAAA EEEE	Parere del Consiglio di Stato n. 832/2019	Supplenza breve fino al 31/03/2020 SCUOLA PRIMARIA	Revoca individuazione del contratto a tempo determinato fino al 31/03/2020 se conferito dalla G.I. di Prima fascia

Per effetto della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, il Dirigente scolastico revocherà l'atto di individuazione di "supplenza breve" del docente suindicato, qualora conferito dalle graduatorie di istituto di prima fascia.

Come previsto dalla nota MIUR prot. 38905 del 28/08/2019 «*i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020*»; pertanto, i Dirigenti scolastici delle scuole dove il docente risulta inserito apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie di prima e seconda fascia di loro competenza, provvedendo alla cancellazione del docente dalla prima fascia di istituto, consentendone la permanenza o l'inserimento in seconda fascia.

I Dirigenti scolastici daranno altresì formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti adempimenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi ed entro termini di legge previsti dall'ordinamento.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



Al docente MORGILLO Giovanni

per il tramite della D. S. dell' I.C. Ex Cd Rionero (PZ)

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della Provincia

All'U.S.R. Basilicata

Alle OO.SS. del comparto istruzione e ricerca

pzic89500t@istruzione.it

LORO SEDI

SEDE

LORO SEDI